



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 333 / 2021

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA TECHEMET SRL ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA VIII STRADA 15 30030 FOSSÒ (VE). AGGIORNAMENTO PER CAMBIO RAGIONE SOCIALE

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 che disciplina l’ “Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- iii. l’art. 107 del D.Lgs. 230/95 e il D.Lgs. 100/2011 recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- iv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- v. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131

- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- xiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xv. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019.

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale
- v. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.

premesse:

- i. in data 22.11.2019 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli individuato a seguito di atto di nomina del 29 giugno 2020 ed il collaboratore all’istruttoria Giulia Lombardo non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d’interessi rispetto all’incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all’obbligo di astensione così come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 23 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- v. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, in cui è indicato:
- il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

Premesso che:

con decreto provinciale n. 80974 del 02.12.2008 è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 25 della L.R. 3/2000, il progetto presentato dalla ditta Invemet Srl con sede legale in Via Carlo Alberto, 6 – 10123 Torino, e contestualmente è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi consistente nella mera attività di stoccaggio R13, da realizzarsi nel comune di Fossò, in Via VIII Strada, 15 – 30030 Fossò (VE);

con prot. n. 19573 del 05.03.2015 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione sopracitata, consistente nella gestione, intesa come solo stoccaggio, di nuovi codici CER di rifiuti non pericolosi, per la quale ha ottenuto un nuovo provvedimento prot. n. 45916 del 28.05.2015, che annulla e sostituisce il precedente;

con provvedimento prot. n. 99687 del 25.11.2016 è stata rilasciata una nuova modifica sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di gestione di rifiuti, richiesta con nota prot. n. 36136 del 26.04.2016 e consistente nell'inserimento tra i rifiuti in ingresso di nuovi codici CER, anche pericolosi;

con nota acquisita al prot. n. 101300 del 30.11.2016 la ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione prot. n. 99687 del 25.11.2016 per la variazione della sede legale della ditta, per la quale è stato rilasciato il provvedimento prot. n. 9263 del 02.02.2017 che annulla e sostituisce il precedente;

che con nota acquisita al prot. n. 26564 del 09.04.2018 la ditta ha presentato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, affermando che nulla è variato rispetto al provvedimento prot. n. 9263 del 02.02.2017;

con provvedimento prot. n. 73007 del 03/10/2018 è stato rilasciato il provvedimento di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con prot. 1797 del 15/01/2021 la Ditta ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione vigente, consistente nell'aggiornamento dell'autorizzazione per Cambio denominazione sociale da Invemet S.r.l (C.F. 08237150019) a Techemet S.r.l (C.F. 08237150019), ed ha comunicato la variazione del nominativo del legale rappresentante e del responsabile tecnico, allegando alla richiesta:

- Nominativo Legale Rappresentante;
- Visura Camerale Aggiornata;
- Voltura polizza fideiussoria;

Visto che con prot. n. 4369 del 28/01/2021 è stata comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e contestualmente è stata richiesta la trasmissione della dichiarazione di nomina del nuovo tecnico responsabile della gestione dell'impianto, con lettera di accettazione sottoscritta da parte dell'interessato la cui firma sia stata autenticata nei modi di legge, indicando le generalità complete ed i requisiti posseduti in accordo con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale, del 20/04/2006;

Visto che con prot. n. 6698 del 10/02/2021 sono state acquisite agli atti il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la relativa nota accettazione e l'autodichiarazione del possesso dei requisiti, e la voltura della polizza RCI N. 2015/03/2221571;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 2018/50/2484950 emessa da Reale Mutua con scadenza il 01/10/2028 e dalla polizza RCI n. 2015/03/2221571 emessa da Reale Mutua Assicurazioni, per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso, fino al 21/12/2021;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 15/04/2021, risulta rispettato. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento

DETERMINA

L'autorizzazione prot. n. 73007 del 03/10/2018 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, alla ditta INVEMET S.r.l. (C.F. 08237150019) con sede legale in Corso Galilei Ferraris 69 10128 Torino e impianto in Via VIII Strada, 15 -30030 Fossò (VE) è modificata dal presente provvedimento.

1. Il punto 1 del provvedimento prot. n. 73007 del 03/10/2018 è sostituito dal presente punto :

“E’ rinnovata alla ditta Techemet S.r.l. (C.F. 08237150019), con sede legale in Corso Galileo Ferraris 69 10128 TORINO TO, l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dell’esercizio dell’impianto di recupero di rifiuti sito in Via VIII Strada, 15 – 30030 Fossò (VE), richiesta con nota prot. n. 26564 del 09.04.2018, per lo svolgimento delle seguenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi così individuate:

- **R13 – messa in riserva** dei rifiuti in ingresso;
- **R12^A Accorpamento** di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto;

nelle aree identificate nella planimetria allegata e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento prot. n. 73007 del 03/10/2018 ”.

3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata all'attestazione di cui al punto successivo.
4. La regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Città metropolitana di Venezia relative al presente provvedimento, presentate dalla Ditta con nota prot. n 1797 del 15/01/2021 è attestata da questa Amministrazione con apposito atto di accettazione delle stesse.
5. **Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
6. Sono fatte salve tutte le prescrizioni del provvedimento prot. n. 73007 del 03/10/2018.
7. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
8. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta TECHEMET S.r.l., e la trasmissione all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia e U.O. “Economia circolare e ciclo dei rifiuti” presso il Dipartimento regionale “Rischi tecnologici e fisici”, al Comune di Fossò (VE), all'ULSS3 Serenissima ed al Comando provinciale dei VVF.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente